



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Allegato I

del Decreto n. 54 del 09/11/2010

Parametri bio-sicurezza delle aziende suinicole accreditate per MVS

Nell'ambito delle aziende suinicole accreditate i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, oltre alla esecuzione delle prove sierologiche di cui all'art.3, devono verificare i seguenti requisiti:

1. CRITERI GENERALI

- a. L'idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alle capacità produttive;
- b. La corretta iscrizione in BDN, inclusa la rispondente indicazione sulla tipologia produttiva.

2. CRITERI SPECIFICI

- a. Strutturali dell'allevamento;
- b. Modalità gestionale dell'azienda.

2.a STRUTTURE

- Idonei locali di stabulazione; negli allevamenti all'aperto, presenza di capannine per il ricovero dei suini;
- Barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc.) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici.
- Adeguata scorta idrica e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS di cui all' Allegato VI.

2.b MODALITA' GESTIONALE DELL'AZIENDA

- Pulizia/disinfezione: i veicoli di trasporto degli animali, di mangime e di altra tipologia devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale; nelle operazioni di pulizia e di decontaminazione devono essere utilizzati disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS tenendo conto del tempo di azione del disinfettante, della diluizione del disinfettante e della asciugatura del mezzo dopo il lavaggio.
- Alimentazione: è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.
- Spargimento liquami: fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con le strutture di ricovero degli animali, ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.
- Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata ed in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati (BDN) oltre che sull'apposito registro aziendale.
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
- Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.